

Le novità della bozza di regolamento del codice dei contratti varata dal consiglio dei ministri

Progetti, uno stop ai megaribassi

Cambierà la formula per attribuire il punteggio alle offerte

DI ANDREA MASCOLINI

Misure per contenere i ribassi nelle gare di progettazione, sanzioni immediate per le Soa e per le imprese che presentano certificati falsi; più tempo per le stazioni appaltanti che si dovranno attrezzare per le verifiche dei progetti con strutture separate; nuovi parametri per la qualificazione delle imprese, obbligo di comprova dei requisiti progettuali nell'appalto integrato e nelle concessioni di lavori pubblici.

Sono queste alcune delle novità contenute nella bozza di regolamento del codice dei contratti pubblici varata la scorsa settimana dal consiglio dei ministri. Il testo, una volta ottenuto l'ok da parte della ragioneria generale dello stato, sarà inviato al consiglio di stato e poi al consiglio superiore dei lavori pubblici, prima dell'approvazione finale da parte del consiglio dei ministri. Successivamente andrà alla firma del presidente della repubblica e alla Corte dei conti per la registrazione. Una volta in Gazzetta Ufficiale il testo entrerà in vigore nei sei mesi successivi, a parte alcune deroghe.

Le sanzioni per le Soa e per le imprese

Entreranno in vigore dopo soli 15 giorni dalla avvenuta pubblicazione del testo sulla Gazzetta Ufficiale (e non dopo sei mesi dalla pubblicazione, come è previsto per il resto del regolamento) le disposizioni in materia di sanzioni per gli organismi di attestazione; in luogo della pura e semplice revoca, il regolamento prevede le sanzioni pecuniarie, la sospensione dall'attività di attestazione o, nei casi più gravi, la decadenza, recependo le indicazioni che da tempo giungevano dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Per le imprese di costruzioni entreranno in vigore nei 15 giorni successivi alla pubblicazione del regolamento sulla Gazzetta Ufficiale, le sanzioni relative alla mancata risposta da parte delle imprese alle

richieste dell'Autorità o alle richieste delle Soa attestanti la qualificazione, o ancora alle mancate comunicazioni di dati all'Osservatorio. In queste fattispecie rientrano, quindi, anche le ipotesi di certificazioni false presentate alle Soa, per le quali il regolamento stabilisce sanzioni di circa 50.000, ma anche la possibile sospensione dell'attività per un anno.

Il sistema di qualificazione e le opere -superspecialistiche-

Per quel che riguarda il settore della qualificazione delle imprese, il regolamento ha rivisto alcuni dei parametri del cosiddetto regolamento 34/2000, in particolare, per le attrezzature tecniche che si prevede che esse (consistenti nella dotazione

Le principali novità del regolamento

- Rapida entrata in vigore delle sanzioni per le Soa e per le imprese che dichiarano il falso
- Al via le norme sulla validazione dei progetti (affidabile con gara anche a soggetti esterni), ma con regime di favore per le stazioni appaltanti
- Norme per contenere i ribassi nelle gare di progettazione
- Ampliato l'elenco delle opere -superspecialistiche-
- Più qualità negli appalti integrati per i quali è sempre obbligatoria, come nelle concessioni, la qualificazione Soa per progettazione e costruzione
- Introdotta due classifiche di importo per la qualificazione delle imprese (III-bis e IV-bis), fra un milione e 3,5 milioni

stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico) dovranno riferirsi -esclusivamente al complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio-. È stata ampliata l'elencazione delle lavorazioni cosiddette -superspecialistiche- (saranno a 24 con le seguenti nuove categorie: OS28, OG11, OS8, OS18 e 19, OS34, OS2-A, OS20 -A e B); per queste lavorazioni il concorrente che non possiede la qualificazione per l'intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito è tenuto comunque a possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie, oggetto di subappalto (entro il 30%), con riferimento alla categoria prevalente. In sostanza, quindi, indirettamente le imprese generaliste

potranno, in questi casi, essere costrette ad associare gli specialisti. Sono state inoltre introdotte ex novo due categorie intermedie la III-bis (da 1,033 milioni a 1,5 milioni di euro) e la IV-bis (da 2,582 a 3,500 milioni).

La verifica dei progetti

Di particolare rilievo è la disciplina in materia di verifica dei progetti, una delle maggiori novità dello schema di regolamento, che dovrebbe consentire l'avvio e la creazione di un vero mercato per queste attività attualmente svolte da poche società accreditate. L'accreditamento a svolgere l'attività di validazione sarà compito anche del servizio tecnico centrale del consiglio superiore dei lavori pubblici (oltre che degli organismi di accreditamento). Il regolamento prevede inoltre che gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti potranno continuare a valicare progetti di opere di importo superiore a 20 milioni fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento ministeriale che (entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento generale) dovrà a sua volta dettare le regole per l'accreditamento degli organismi di validazione. In ogni caso gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti potranno operare senza necessità di un sistema di controllo interno fino al 2013.

Progettazione

Per la progettazione il regolamento rivede il contenuto dei tre diversi livelli progettuali, offre una articolata definizione

ne degli studi di fattibilità, elaborati fondamentali, per esempio, per le gare di finanza di progetto. Vengono poi introdotte le misure, fortemente richieste dai progettisti, per limitare gli eccessivi ribassi che hanno messo in ginocchio il settore dopo l'abrogazione dei minimi tariffari. In particolare la nuova formula di attribuzione del punteggio alle offerte economiche (che non ha più un andamento lineare) e il ricorso all'aggiudicazione tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Saranno consentiti anche gli affidamenti in via fiduciaria laddove di importo inferiore a 20.000 euro (nell'ambito delle norme sul cottimo fiduciario).

Appalti integrati e concessioni

La disciplina sulla qualificazione per gli appalti integrati e per le concessioni di lavori pubblici prevede l'accesso al mercato alle sole imprese in possesso della qualificazione Soa per prestazioni di progettazione e costruzione. La ratio risiede nel fatto che, trattandosi di contratti con contenuti progettuali, il governo ha ritenuto di prevedere una apposita attestazione Soa (che si ottiene attraverso un apposito staff tecnico di progettazione interno all'impresa). Le imprese in possesso di attestazione per progettazione e costruzione dovranno, però, comprovare anche il possesso dei requisiti progettuali previsti dal bando di gara e relativi alla progettazione esecutiva ovvero alla progettazione definitiva ed esecutiva. Il regolamento stabilisce che se l'impresa non possiede il requisito progettuale potrà associare o individuare un progettista che sia in grado di dimostrare il requisito per la progettazione. Per l'aggiudicazione degli appalti integrati si stabilisce che, nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i -pesi- o -punteggi- attribuiti agli elementi riferiti alla qualità, al pregio tecnico, alle caratteristiche estetiche e funzionali e alle caratteristiche ambientali non siano complessivamente inferiori a sessantacinque.



Claudio Scajola, ministro per lo sviluppo economico